



## Tribunale di Brindisi

Sezione civile

### Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, ha emesso la seguente

#### SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.G., avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo"

tra

Parte 1 (C.F. C.F. 1), rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] presso il cui studio a [REDACTED], in [REDACTED] è elettivamente domiciliata;  
**opponente**

Controparte 1 C.F. P.IVA 1, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED], presso il cui studio a [REDACTED] è elettivamente domiciliata;

**opposta**

\*\*\*\*\*

#### Motivi della decisione

Su ricorso depositato in data 12/05/2016 dalla Controparte 1 il Tribunale di Brindisi, con decreto n. [REDACTED] emesso in data 23/05/2016, notificato in data 26/05/2016, ha ingiunto a Parte 1 di pagare alla ricorrente la somma di 17.880,02 euro, di cui 10.539,42 in linea capitale e 7.340,60 a titolo di interessi di mora oltre ad interessi e spese. La ricorrente ha riferito che il Parte 1 aveva sottoscritto con [REDACTED] una richiesta di finanziamento n. [REDACTED] per l'ammontare complessivo di 11.498,15 euro; che [REDACTED] nel contesto di un operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130, aveva ceduto il proprio credito *pro soluto* alla società Controparte 2 la quale aveva poi ceduto il medesimo credito a CP 1 con atto del 27/11/2015; che l'intervenuta cessione del credito sarebbe stata notificata, con contestuale intimazione di pagamento, al Parte 1 a mezzo racc. A/R del 30/11/2015, ricevuta in data 20/01/2016; che in relazione al suddetto contratto sarebbe maturato un saldo debitore di 17.880,02 euro, di cui 10.539,42 in linea capitale e 7.340,60 a titolo di interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto dalla data di decadenza dal beneficio

del termine.

Con atto di citazione datato 29/06/2016 ritualmente notificato, il *Parte 1* ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, rilevando l'inesistenza, la nullità del rapporto obbligatorio tra l'attore e la *Controparte 1* per la mancata sottoscrizione delle condizioni generali di contratto, per omessa comunicazione della decadenza del beneficio del termine, nonché in relazione all'incertezza in ordine al tasso di interesse effettivamente applicato, chiedendo dunque la revoca del titolo. In subordine, ha chiesto che il credito vantato dall'opposta fosse rideterminato; in estremo subordine, ha chiesto di essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano definito con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, con condanna della controparte alla refusione delle spese e competenze di lite oltre accessori.

Con comparsa depositata in data 11/11/2016, si è costituita in giudizio *Controparte 1*, contestando integralmente tutte le eccezioni, deduzioni, produzioni e conclusioni *ex adverso* formulate con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. [REDACTED] D.I. e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compenso professionale.

Nel corso del giudizio è stata concessa la provvisoria esecuzione del titolo ed è stato assegnato a parte opposta termine per l'instaurazione della procedura di mediazione. Conclusasi la procedura con esito negativo, è stata disposta una c.t.u. contabile, all'esito della quale è stata formulata alle parti una proposta transattiva che esse hanno rifiutato. La causa è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Deve rilevarsi, in via preliminare, che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Sez. UU., Sentenza n. 2951 del 16/02/2016), la ricorrenza della titolarità attiva del credito azionato rappresenta un profilo suscettibile di essere rilevato *ex officio*, in quanto elemento costitutivo del diritto oggetto della domanda giudiziale. Dunque, la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare e la cui carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice; diversamente dalla titolarità del diritto ad agire, ovvero della posizione soggettiva vantata in giudizio, un profilo che invece attiene al merito della causa e che l'attore ha l'onere di allegare e di provare.

Venendo alla fattispecie che viene in rilievo nel caso di specie, si rammenta che la cessione del credito è un negozio consensuale a effetti reali con cui si trasferisce la posizione creditoria che ne costituisce l'oggetto; rispetto a tale vicenda negoziale ed alla sua efficacia, la notifica al debitore ceduto della comunicazione del trasferimento, il cui onere incombe sul cessionario, assolve alla più limitata finalità di rendere la vicenda traslativa opponibile al debitore ceduto, consentendo così anche di disciplinare l'eventuale conflitto tra una pluralità di cessionari. L'art. 58 del T.ub., nel consentire la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale e la contestuale iscrizione della stessa nel Registro delle imprese, dispone un adempimento pubblicitario *erga omnes* succedaneo rispetto alla notifica individuale, prevista dall'art. 1264 c. c., per la quale vale il principio di libertà delle forme. In tal modo, tale modalità, con effetti meramente dichiarativi e non costitutivi, realizza una finalità semplificatoria delle cessioni in blocco, sacrificando, come è ovvio, l'esigenza di conoscenza effettiva dell'atto, mediante una presunzione di conoscenza legale dello stesso.

Resta da chiarire come possa essere adempiuto l'onere della prova delle cessioni in blocco, una *quaestio* che ha visto contrapposti diversi approcci ermeneutici. Ai sensi dell'art. 1264 c.c., come è noto, la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. L'art. 58 del Tub nella misura in cui prevede una disciplina derogatoria per le cessioni in blocco, facilita l'onere di notifica al debitore ceduto dell'evento di

cessione. Ebbene, si sommano in questo come in ogni giudizio in cui si discuta della legittimazione attiva del cessionario-attore il piano della prova dell'idonea comunicazione della cessione al debitore ceduto – al fine della produzione di effetti dell'evento traslativo nei confronti di quest'ultimo – e quello della prova del fatto storico della cessione. Sotto il primo profilo, secondo un primo orientamento interpretativo, sarebbe sufficiente la produzione in giudizio dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 21821 del 20 luglio 2023). Anche la giurisprudenza di merito ha in alcuni casi accolto tale opzione ermeneutica, ritenendo sufficiente che l'avviso di cessione si accompagni ad un estratto dettagliato e sufficientemente idoneo a fornire gli elementi diretti a sostanziare l'appartenenza del credito oggetto di causa alla massa di quelli ceduti (nello stesso senso, Tribunale Monza 08/08/2023 e Trib. Brescia 04/11/2022).

Appare necessario, in via preliminare, distinguere il piano della prova della avvenuta notifica al debitore ceduto, sul quale incide la previsione derogatoria *ex lege* della disciplina ordinaria, con quello della prova dell'esistenza dell'evento traslativo. Si deve infatti ritenere che, in applicazione dei principi generali in tema di prova, la dimostrazione del verificarsi dell'evento traslativo del credito può essere affidato, in via principale, alla prova documentale (dati i limiti, ad esempio, di ricorso alla prova testimoniale, ex art. 2721 c.c.), e fra i documenti, senz'altro anche alla Gazzetta Ufficiale che, da sola o in compendio con gli altri elementi di prova in atti, può dimostrare il verificarsi della vicenda di cessione in blocco e l'inclusione del rapporto in questione nell'oggetto della cessione. In tal senso, l'indicazione contenuta nell'avviso può essere in sé più o meno specifica e dettagliata; cionondimeno, alla luce dell'intero compendio probatorio, potrà comunque consentire di ritenere raggiunta la prova dell'evento storico della cessione.

Diverso è il piano della prova della notifica al debitore ceduto, preliminare all'efficacia dell'evento di cessione. All'interno di quell'orientamento che ritiene sufficiente la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, infatti, si è affermata la necessità che nell'avviso, se pure non riportati gli estremi del singolo rapporto contrattuale, siano indicati gli *“elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie...”* che *“consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”* (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188). Ebbene, tale indicazione, se può essere sufficiente ai fini della prova dell'avvenuta cessione, può tuttavia non esserlo quale prova di una idonea notifica al debitore ceduto. L'avviso, infatti, pur nell'estremo dettaglio delle caratteristiche comuni di tutti i crediti ceduti in blocco, può non essere chiaro né intellegibile per utenti di media conoscenza e esperienza: l'onere di trasparenza si impone nei confronti del cliente al fine di colmare l'asimmetria informativa connaturata alla materia dell'attività bancaria e di intermediazione finanziaria; la presunzione di conoscenza *ex lege* della avvenuta cessione non può tradursi nella presunzione di efficacia della comunicazione, qualunque sia il contenuto dell'avviso, atteso che, in tal modo, sarebbe vanificata la *ratio* della previsione di cui all'art. 1264 c.c., che subordina l'efficacia dell'evento modificativo del lato attivo del rapporto, alla conoscenza da parte del debitore. La conoscibilità, affidata alla pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, non può infatti pregiudicare la necessità di chiarezza e di autosufficienza di quella comunicazione (in tal senso, si richiama Trib. Catanzaro 22 novembre 2020).

Ebbene, nel caso di specie, **CP\_1** ha allegato i fatti delle due cessioni del credito, la prima da **██████████** a **Controparte\_2** e la seconda con cui questa società le ha ulteriormente ceduto il credito in questione. In ordine alla seconda delle due cessioni, la convenuta ha allegato il

contratto di cessione del 27 novembre 2015, in cui sono riportati i criteri di inclusione dei rapporti nella cessione nonché la lettera raccomandata di comunicazione dell'avvenuta cessione del 30 novembre 2015, ricevuta dal destinatario il 20 gennaio 2016. Con riguardo alla prima delle due cessioni, invece, è in atti copia della Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2013 in cui è riportato l'avviso di cessione del credito da [REDACTED] a Controparte\_2 con l'indicazione dei criteri di scelta dei rapporti inclusi nel blocco di crediti ceduti: fra di essi, sono annoverati dei caratteri che appaiono facilmente intellegibili dal correntista, come ad esempio la necessità che i crediti siano vantati nei confronti di *“almeno una persona fisica residente in Italia oppure nella Repubblica di San Marino al momento della sottoscrizione dei relativi contratti di credito”*, ovvero che *“siano denominati in Euro”* o *“siano regolati dalla legge italiana”*; altri, invece, non appaiono chiaramente interpretabili con la comune diligenza che può attendersi dal consumatore medio: ovvero che i crediti *“traggano origine da rapporti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni e/o servizi oppure rapporti di credito personale di tipo term che prevedano uno o più utilizzi oppure ancora rapporti di credito di tipo revolving...”*. Inoltre, sono indicate ancora categorie di crediti in ogni caso esclusi dalla cessione, fra cui, ancora a titolo esemplificativo, quelli che *“derivino da operazioni di credito realizzate in “pool” con altri istituti di credito”*.

Non si può dubitare, dunque, che, in assenza di un elenco dei rapporti di credito ceduti, con una indicazione sia pure sintetica degli elementi identificativi di ciascuno di essi, il richiamo alle mere caratteristiche comuni dei rapporti prescelti non è sufficiente a garantire una ragionevole conoscibilità da parte del debitore della cessione del suo rapporto.

Nel caso in cui, come nel caso di specie, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione in blocco pubblicata in Gazzetta Ufficiale non siano sufficienti perché l'utente medio possa individuare univocamente il rapporto ceduto, altri elementi di prova possono soccorrere; in tal senso si è infatti affermato che *“la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad “aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” (art. 58, comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua “minima” struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, nè tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere”* (Cass., 2 marzo 2016, n. 4116 e, nello stesso senso, e Cass., 28 Febbraio 2020, n. 5617). Conviene questo giudice con l'orientamento espresso da parte della giurisprudenza di legittimità secondo cui – in disparte l'ipotesi in cui sia allegato il contratto della cessione in oggetto, con l'espressa indicazione degli estremi di ogni contratto ceduto – a sostegno della prova dell'avvenuta efficacia cessione del credito possano essere allegate dalla parte interessata anche prove presuntive, ovvero una pluralità di circostanze gravi, precise e concordanti, quali, ad esempio, la produzione di lettere, specie se provenienti dal cedente, volte a informare in modo specifico della avvenuta cessione, oppure le dichiarazioni della cedente per cui il credito controverso sarebbe ricompreso nella cessione pubblicizzata.

Ebbene, nel caso che ci occupa, in relazione alla seconda delle due cessioni del credito, da Controparte\_2 a Controparte\_1 la documentazione in atti consente di ritenere provato l'evento traslativo, essendo stato allegato il contratto di cessione del 27 novembre 2015, in cui sono riportati i criteri di inclusione dei rapporti nella cessione (non del tutto univoci), ma anche la lettera raccomandata di comunicazione dell'avvenuta cessione del 30 novembre 2015, ricevuta dal destinatario il 20 gennaio 2016. Tanto consente di ritenere perfezionata l'avvenuta cessione.

E tuttavia, con riguardo alla prima, si impongono due considerazioni: per un verso, infatti, risulta dimostrata l'avvenuta cessione come fatto storico, alla luce della raggiunta prova giudiziale della seconda cessione, quella fra la prima cessionaria, *Controparte\_2* e l'odierna convenuta; per altro verso, essa non può ritenersi produttiva di effetti nei confronti dell'attore, debitore ceduto, e dunque a lui opponibile, risultando insufficiente la prova offerta da *CP\_1* costituita dalla sola allegazione di copia della Gazzetta ufficiale, su cui è pubblicato un avviso di cessione in blocco che, come detto, non consente di individuare in modo univoco l'inclusione del credito per cui è causa fra quelli oggetto di cessione.

Tanto premesso, deve dichiararsi il difetto di legittimazione attiva della opposta ingiungente *Controparte\_1* con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

La circostanza che la prova della prima delle due cessioni è un adempimento di cui è si onerata parte opposta, ma che sfugge materialmente alla sua disponibilità, trattandosi di materiale probatorio (documentale) nella disponibilità di un soggetto terzo (la prima cedente Agos Ducato), appare congruo compensare integralmente fra le parti le spese di lite.

Le spese di c.t.u. sono invece poste definitivamente a carico di parte opposta.

**p.q.m.**

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:

dichiara il difetto di legittimazione attiva della ingiungente *Controparte\_1* e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto da *Parte\_1*, n. [REDACTED];

compensa integralmente fra le parti le spese di lite;

pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di *Controparte\_1* in persona del suo legale rappresentante p.t..

Così deciso in Brindisi in data 8 dicembre 2024.

Il Giudice  
Roberta Marra